



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO X

Prot. Nr. 190686/2019
Rif. Prot. Entrata Nr. 190518/2019

Allegati: 1

Roma, 24 LUG, 2019

All'Ufficio Legislativo
Economia

All'Ufficio Coordinamento
Legislativo

All' Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AS 1264 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica – Nuova versione della Relazione Tecnica.

E' stata esaminata la nuova versione della relazione tecnica relativa all'Atto Senato n. 1264.
Al riguardo, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere generale dello Stato

AS 1264

Relazione tecnica

art. 1 — l'articolo 1 ha natura meramente programmatica, limitandosi a definire gli obiettivi generali del disegno di legge. Pertanto, è privo di effetti sui saldi di finanza pubblica.

art. 2 co. 1 — l'articolo 2, comma 1, prevede l'istituzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica in tutti i gradi di istruzione a partire dalla scuola primaria. Nella scuola dell'infanzia sono previste iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Per gli effetti sui saldi di finanza pubblica, si veda la relazione tecnica ai commi 3 e 4 dell'articolo 2.

art. 2 co. 2 — l'articolo 2, comma 2, modifica l'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 226 del 2005 al fine di introdurre le competenze civiche tra quelle che costituiscono livello essenziale delle prestazioni per i percorsi di istruzione e formazione professionale. Ciascuna Regione provvederà a rispettare il nuovo livello essenziale delle prestazioni, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

art. 2 co. 3, 4 — l'articolo 2, commi 3 e 4, prevede che in ciascuna istituzione scolastica dalla primaria sino alla secondaria di secondo grado sia destinata all'educazione civica almeno un'ora per ciascuna delle 33 settimane che compongono il calendario delle lezioni. Per espressa previsione, ciò avviene a invarianza dell'orario complessivo di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici vigenti. L'insegnamento ha natura "trasversale" nel senso che spetterà ai docenti già presenti nell'organico dell'autonomia farsi carico di assicurare, complessivamente, le 33 ore di insegnamento previste. Ciascuna scuola organizzerà, nella sua autonomia, l'insegnamento, potendo scegliere se affidarlo integralmente a un solo docente o a una "quota dell'autonomia utile" ossia a più docenti tra quelli della classe, nonché se inserire l'insegnamento in un'unica disciplina oppure in più discipline. In ogni caso, l'insegnamento è assicurato con le medesime risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate a ciascuna scuola a legislazione vigente. In particolare, le scuole del primo ciclo e le scuole del secondo ciclo dovranno assicurare l'insegnamento coi docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia.

L'intervento previsto non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'art. 1 comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche".

art. 2 co. 5 — l'articolo 2, comma 5, prevede che, tra i docenti di ciascuna classe, ne sia individuato uno con compiti di coordinamento per l'insegnamento trasversale di educazione civica. Si tratta di una misura necessaria, considerato che l'insegnamento può essere affidato a più docenti contemporaneamente, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, poiché non è previsto alcun compenso aggiuntivo per l'incarico in questione, che potrà comunque essere remunerato dalle scuole, a seguito di contrattazione di sede, a valere sulle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa già disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 8.

art. 2 co. 6 — l'articolo 2, comma 6, disciplina la valutazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Si tratta di una disposizione ordinamentale, priva di effetti sui saldi di finanza pubblica;

art. 2 co. 7 — l'articolo 2 comma 7 assegna al dirigente scolastico il compito di verificare la piena attuazione della legge sull'educazione civica e la coerenza del relativo insegnamento con il piano triennale dell'offerta formativa. Si tratta di una disposizione ordinamentale, priva di effetti sui saldi di finanza pubblica;

art. 2 co. 8 — clausola di salvaguardia.

art. 2 co. 9 — l'articolo 2 comma 9 coordina la legislazione in merito all'educazione civica, abrogando le precedenti disposizioni al riguardo. Le abrogazioni disposte non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica.

art. 3 e art. 4 — l'articolo 3 e l'articolo 4 definiscono i principali contenuti dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, demandando ad apposite linee guida la definizione di quelli di dettaglio. Si tratta di disposizioni ordinamentali, prive di effetti sui saldi di finanza pubblica;

art. 5 — l'articolo 5 specifica ulteriormente i contenuti dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, prevedendo che contempli anche l'educazione alla cittadinanza digitale. I commi da 1 a 2 hanno contenuto ordinamentale e sono quindi privi di effetti sui saldi di finanza pubblica.

I commi da 3 a 7 istituiscono presso il Miur la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale. Ai componenti della Consulta non spetterà alcun compenso, indennità, emolumento, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, né rimborsi delle spese. **Gli stessi componenti, se docenti, non potranno avvalersi di alcun tipo di esonero dall'insegnamento, per cui non sarà necessario provvedere alla loro sostituzione.** Pertanto, la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per le finanze pubbliche.

art. 6 — la disposizione prevede che quota parte del fondo per la formazione dei docenti di cui all'articolo 1 comma 125 della legge n. 107 del 2015, pari a 4 milioni di euro a decorrere del

2020, pur rimanendo destinata alla formazione dei docenti, sia finalizzata specificamente alla formazione sulle tematiche del presente disegno di legge. Si tratta del 10% delle disponibilità complessive del fondo. Il fondo non è gravato da obbligazioni giuridiche pregresse, pertanto il legislatore ben può predeterminare, oltretutto per una minima quota parte, a quale specifica formazione debbano essere destinate le risorse.

La predetta formazione riguarderà il docente coordinatore individuato in ciascuna classe attiva nelle scuole del primo e del secondo ciclo. Complessivamente, si tratta di 328.035 docenti. La somma disponibile corrisponde a circa 12 euro per docente, si ritiene pertanto più che sufficiente per la predisposizione e diffusione di materiali informativi e di lezioni on-line.

art. 7 — l'articolo 7 detta disposizioni in materia di patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia. Si tratta di disposizioni ordinamentali, prive di effetti sui saldi di finanza pubblica;

art. 8 — l'articolo 8 delimita la possibilità per le scuole, già prevista a legislazione vigente, di costituire reti con altri soggetti istituzionali per promuovere il tema della cittadinanza attiva, prevedendo che al riguardo il Ministro, con proprio decreto, stabilisca i criteri per l'individuazione dei soggetti coi quali le scuole possono instaurare collaborazioni. Proprio perché la norma non aggiunge nulla alle possibilità esistenti a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

art. 9 — l'articolo 9 prevede che sia istituito l'albo delle buone pratiche di educazione civica. tale albo potrà tradursi in un apposito spazio del sito istituzionale del Miur, gestito a valere sulle ordinarie risorse stanziare in bilancio per la manutenzione del sito. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

art. 10 — l'articolo 10 prevede che il Miur bandisca ogni anno un concorso per valorizzare le migliori esperienze nel campo dell'educazione civica. Il concorso, rivolto ovviamente alle istituzioni scolastiche, non prevedrà premi in danaro. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

art. 11 — l'articolo 11 prevede che il ministro relazioni alle Camere con cadenza biennale in merito all'attuazione del presente disegno di legge. Si tratta di una previsione ordinamentale, priva di effetti sui saldi di finanza pubblica. L'eventuale incremento dei quadri orari degli ordinamenti scolastici ivi previsto sarà in ogni caso subordinato all'adozione di nuovi provvedimenti legislativi che rechino la necessaria copertura finanziaria.

art. 12 — l'articolo 12 si limita a richiamare l'autonomia in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. La disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Prot: RGS 0190518/2019

art. 13 — clausola di invarianza dei saldi.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 21 dicembre 2000, n. 194 ha
avuto esito

Ho

POSITIVO

NEGATIVO

24 LUG. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato



